



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SCUOLE DI DOTTORATO

Art.1 - Istituzione, attivazione e disattivazione

1. Presso l'Università degli Studi di Foggia sono istituite le Scuole di Dottorato, con lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e di fornire quindi le competenze necessarie per esercitare presso le Università, gli enti pubblici o privati, le organizzazioni produttive e di servizio, e comunque primariamente nello Spazio Europeo della Ricerca e dello Sviluppo, attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.
2. Il Rettore istituisce le Scuole, con proprio decreto, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza, su proposta di almeno due Dipartimenti appartenenti alla stessa Area Scientifico-Disciplinare di Ateneo o ad Aree affini. L'attivazione è disposta previa verifica della coerenza della Scuola di dottorato con la programmazione formativa e scientifica dei Dipartimenti, della disponibilità di risorse umane e finanziarie nonché previo esame da parte del Nucleo di Valutazione Interna dell'Ateneo, della sussistenza dei requisiti di idoneità di cui all'art.2 comma 3 D.M.30/04/1999 n.224.
3. Non può essere istituita più di una Scuola per ogni Area Scientifico-Disciplinare di Ateneo, ma ogni Dipartimento può proporre o concorrere all'istituzione di più di una Scuola.
4. Ai fini dell'istituzione delle Scuole di Dottorato costituiranno titolo preferenziale i seguenti ulteriori requisiti:
 - a) compresenza di corsi di dottorato afferenti ad una vasta area scientifico-disciplinare che l'Ateneo ritenga strategica per il proprio sviluppo;
 - b) stretti rapporti con il sistema economico, sociale o produttivo;
 - c) rapporti di collaborazione internazionale;
 - d) potenzialità di sviluppo programmatico, nel triennio, a partire dalla data di attivazione, esplicita con un progetto e con un piano finanziario;
 - e) programmazione di percorsi formativi comuni.
5. Le Scuole sono soggette ad una valutazione triennale dell'efficienza organizzativa e della qualità della didattica da parte del Senato Accademico sulla base dei rapporti periodici del Comitato Scientifico e del Nucleo di Valutazione. A seguito di un secondo rapporto negativo da parte del Nucleo di Valutazione, il Senato procede alla disattivazione della Scuola.
6. I Dipartimenti, in quanto strutture istituzionalmente deputate all'organizzazione ed al sostegno dell'attività di ricerca, collegano tali attività svolte nel proprio ambito con quella di impulso della Scuola.
7. L'Università degli Studi di Foggia può concorrere all'istituzione di Scuole di Dottorato con sede presso altre Università, a seguito di accordi speciali di cooperazione universitaria nazionale ed anche internazionale. In tal caso programmi, organi, strutture, nonché tutti gli impegni delle Università partecipanti sono quelli previsti dagli accordi stessi, stipulati su conforme delibera del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole degli organismi preposti alla valutazione.
8. Non possono essere istituiti corsi di dottorato che non rientrino in una Scuola, a meno che si tratti di dottorati internazionali.
9. Il Senato Accademico, su proposta del Consiglio Interscuola di cui al successivo art.2 e sentito

il Collegio dei Direttori di Dipartimento, ripartisce i finanziamenti per la gestione dei corsi e l'erogazione delle borse di studio tra le Scuole dell'Ateneo.

Art.2 – Consiglio Interscuola di Dottorato

1. Il Consiglio Interscuola di Dottorato è l'organo preposto a:
 - a) coordinare e verificare il buon funzionamento delle Scuole di Dottorato e dei dottorati internazionali;
 - b) verificare in modo costante la qualità e la funzionalità delle Scuole anche in collaborazione con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo;
 - c) promuovere ed incentivare le Scuole di Dottorato ed i dottorati internazionali potenziandone le attività, di concerto e con il supporto di Enti Locali, altri Atenei, Fondazioni ecc.;
 - d) proporre al Senato Accademico la ripartizione delle risorse finanziarie tra le Scuole, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento;
 - e) procedere alla revisione del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, attualmente vigente, per armonizzarlo con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
2. Il Consiglio Interscuola, presieduto dal Rettore o da un suo delegato, è composto dai Coordinatori delle Scuole di Dottorato, da un rappresentante dei docenti afferente a Scuole di Dottorato con sede amministrativa esterna e dai Coordinatori dei corsi di dottorato internazionali.
3. Il Consiglio Interscuola si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Art.3 - Regolamenti

1. Le Scuole sono tenute a darsi propri regolamenti, il cui contenuto deve essere comunque compatibile con quanto prevede il presente Regolamento. I regolamenti delle Scuole sono sottoposti all'approvazione del Senato Accademico.
2. I Regolamenti delle Scuole disciplinano:
 - a) l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'offerta formativa;
 - b) le modalità di programmazione dei percorsi formativi, con particolare riferimento alle fasi comuni a più corsi di dottorato;
 - c) le modalità di svolgimento delle restanti attività interne ed esterne delle Scuole.

Art.4 - Obiettivi e finalità delle Scuole

1. Le Scuole di dottorato perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) inserire i corsi di dottorato di ricerca all'interno di una vasta e qualificata comunità scientifica;
 - b) realizzare stretti rapporti con le realtà produttive al fine di inserire alte competenze di ricerca nel contesto economico e sociale del territorio;
 - c) costituire uno strumento di promozione delle collaborazioni scientifiche nazionali ed internazionali per i dottorati e per tutta la ricerca di Ateneo;
 - d) assicurare alta formazione alla ricerca e fornire quindi le competenze necessarie per esercitare presso le Università, gli enti pubblici o privati, le organizzazioni produttive e di servizio, e comunque primariamente nello Spazio Europeo della Ricerca e dello Sviluppo, attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.

Art.5 - Gestione delle Scuole

1. Alle Scuole è attribuita piena autonomia nella gestione organizzativa e contabile.
2. In via transitoria, la gestione organizzativa è attribuita ai Dipartimenti proponenti, mentre la gestione contabile è ripartita tra l'Ateneo (per quanto riguarda le borse di studio, le relative maggiorazioni per periodi di formazione all'estero ed i contributi previdenziali) ed il

Dipartimento al quale afferisce il Coordinatore della Scuola (per ciò che concerne le c.d. “spese di funzionamento”). Sono fatti salvi, in merito alle spese di funzionamento, diversi accordi tra i Dipartimenti che partecipano alla Scuola.

Art.6 - Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola:
 - a) il Coordinatore;
 - b) il Consiglio della Scuola;
 - c) il Comitato Scientifico.

Art.7 - Il Coordinatore

1. Il Coordinatore:
 - a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
 - b) organizza e coordina le attività della Scuola, ivi incluse quelle amministrative;
 - c) convoca e presiede il Consiglio della Scuola e cura l’attuazione delle delibere;
 - d) presenta annualmente ai competenti organi una dettagliata relazione sull’andamento della Scuola, da sottoporre al preventivo esame del Nucleo di Valutazione anche ai fini del giudizio di cui al D.M.224/99.
2. Il Coordinatore è eletto dal Consiglio della Scuola tra i suoi componenti. Il mandato di Coordinatore della Scuola ha durata triennale e può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta.
3. Il Coordinatore nomina un Vice-Coordinatore tra i componenti del Consiglio della Scuola, che lo sostituisce nei casi di assenza o di impedimento e che lo coadiuva anche mediante deleghe.
4. La carica di Coordinatore è incompatibile con quella di Rettore, Pro-Rettore vicario, Preside e componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art.8 - Il Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è l’organismo che predispone la formazione, la programmazione e l’indirizzo delle attività della Scuola.
2. Il Consiglio deve essere rappresentativo delle diverse componenti dei singoli dottorati della Scuola.
3. Fanno parte del Consiglio della Scuola:
 - a) i Direttori dei Dipartimenti di riferimento della Scuola o un loro delegato;
 - b) i Coordinatori dei corsi di dottorato;
 - c) un rappresentante dei dottorandi iscritti alla Scuola;
 - d) una rappresentanza dei docenti della Scuola, in numero massimo di n.3= (tre) docenti per ogni corso di dottorato, designati dal Collegio dei Docenti di ciascun corso;
 - e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, scelto tra i tecnici che operano nei Settori Scientifico-Disciplinari afferenti all’area di riferimento della Scuola.
4. Possono far parte del Consiglio della Scuola rappresentanti di enti pubblici o privati, anche internazionali, convenzionati, che sostengano la Scuola in modo significativo.
5. Possono altresì essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio, in relazione alla particolarità dei temi trattati, anche altri docenti oltre a quelli previsti al comma 3 lett.d.
6. Il Consiglio della Scuola è presieduto dal Coordinatore.
7. Le modalità di elezione del rappresentante della componente studentesca è demandata al Regolamento della Scuola.
8. Il Consiglio della Scuola, con decorrenza dall’anno della sua prima istituzione, è rinnovato in base a quanto stabilito dai singoli Regolamenti delle Scuole.
9. Il Consiglio della Scuola:
 - a) elegge al suo interno il Coordinatore della Scuola;
 - b) propone al Rettore la composizione del Comitato Scientifico;

- c) ripartisce le risorse finanziarie assegnate alla Scuola;
 - d) formula, sentito il Comitato Scientifico, il progetto formativo complessivo della Scuola, comprendente la didattica comune agli eventuali indirizzi ed i criteri per la formulazione dei giudizi sull'attività dei dottorandi;
 - e) definisce le modalità di ammissione alla Scuola;
 - f) propone al Rettore la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati all'ammissione ai corsi;
 - g) propone al Rettore la Commissione giudicatrice preposta all'esame finale;
 - h) propone ai Consigli di Facoltà l'impegno didattico dei docenti nei corsi di dottorato, che viene valutato ai fini dell'assolvimento dei compiti didattici ed organizzativi;
 - i) approva e promuove gli obiettivi formativi della Scuola;
 - j) approva la relazione consuntiva e programmatica, predisposta dal Coordinatore della Scuola;
 - k) definisce, in base alle specifiche tipologie dei corsi di dottorato, valutazioni di cadenza almeno semestrale sul profitto di ciascun dottorando ai fini del proseguimento del corso, dell'ammissione all'anno successivo e del mantenimento della borsa di studio da parte del medesimo;
 - l) dichiara l'equipollenza o meno del titolo di studio conseguito all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi di dottorato.
10. Il Coordinatore della Scuola ed i membri del Consiglio non possono afferire ad altre Scuole di Dottorato, sia che abbiano sede presso l'Università degli Studi di Foggia sia che abbiano sede presso altre Università.

Art.9 - Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è l'organismo di indirizzo e di garanzia scientifica della Scuola. Promuove i collegamenti con le altre Università italiane e straniere e con enti pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento delle attività di ricerca. È formato da esperti nei settori scientifici e formativi della Scuola.
2. Esso è composto:
 - a) dal Coordinatore della Scuola, che lo presiede;
 - b) dai Coordinatori di ciascun corso di dottorato;
 - c) da docenti ed esperti italiani e stranieri di chiara fama scientifica internazionale.
3. Il Comitato, con decorrenza dall'anno della sua prima istituzione, è rinnovato ogni tre anni accademici.

Art.10 - I tutori

1. La figura del tutore è quella prevista per ciascun corso di dottorato.
2. Il tutore può anche non essere un componente del Collegio dei Docenti del corso di dottorato, purché scelto tra gli esperti del settore.

Art.11 - Articolazione in corsi della Scuola

1. La Scuola di dottorato si articola in corsi. Ogni corso ha un proprio Coordinatore, nominato fra i docenti afferenti al corso stesso, ed un proprio Collegio dei Docenti.
2. L'istituzione di un corso, che deve essere giustificata sulla base di adeguate motivazioni scientifico-culturali e che deve riferirsi ad un programma formativo collocato in un ambito disciplinare sufficientemente ampio, viene deliberata dal Consiglio della Scuola.
3. Il Collegio dei Docenti di ogni corso di dottorato deve prevedere almeno dieci docenti dei Settori Scientifico-Disciplinari di pertinenza del corso stesso, con funzioni didattiche e di tutorato scientifico. Il Collegio dei Docenti:
 - a) indica il tutore che deve seguire l'attività di ricerca del dottorando;
 - b) definisce i percorsi didattici e di ricerca dei dottorandi e sottopone gli stessi a valutazione annuale ai fini dell'ammissione all'anno successivo;

- c) dispone per l'eventuale impiego dei dottorandi in una limitata attività didattica, quale seminari, esercitazioni, assistenza di laboratorio e tutorato;
 - d) autorizza i dottorandi a recarsi presso enti, Università, centri esteri di ricerca nell'ambito delle attività programmate all'estero approvate per il dottorato;
 - e) formula la relazione sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca dei dottorandi e, a conclusione del triennio di corso, elabora la relazione finale sulle attività svolte dai dottorandi;
 - f) esprime il giudizio sul lavoro di tesi del dottorando ai fini della valutazione nell'esame finale;
 - g) valuta le nuove richieste di afferenza al Collegio stesso da parte di altri docenti.
4. Salvo quanto previsto dall'art.8 comma 10 del presente Regolamento, i docenti in servizio presso l'Università degli Studi di Foggia possono essere componenti al massimo di due Collegi di Docenti di corsi di dottorato, di cui uno che abbia sede presso l'Università degli Studi di Foggia ed uno che abbia sede presso altra Università.

Art.12 – Norma transitoria

1. Fino alla revisione del vigente Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, ad opera del Consiglio Interscuola, sono fatte salve le norme contenute in quel Regolamento, se compatibili con le disposizioni del presente Regolamento.